

20 maggio 2020

29/FS

“Decreto rilancio” – D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 - Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

SINTESI

Sul Supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta ufficiale n.128 del 19 maggio 2020 è stato pubblicato il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante:” Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (il c.d. **“decreto rilancio”**).

Si segnala che il c.d. “decreto rilancio” in sede di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale contiene importanti modifiche relative alle disposizioni fiscali già anticipate brevemente nel nostro Fisco news n. 58/2020.

Con la presente circolare si inizia l’analisi delle principali disposizioni fiscali contenute nel decreto in esame.

In particolare, si affrontano i seguenti temi:

- credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo ed affitto d’azienda,
- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro,
- credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione,
- cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19,
- contributo a fondo perduto per imprese e professionisti.

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28)

Per le imprese e i professionisti con ricavi o compensi dell’anno 2019 non superiori a 5 milioni di euro, e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei compensi, è riconosciuto **un credito d’imposta sui canoni di locazione aventi ad oggetto tutti gli “immobili ad uso non abitativo”**; tale credito non è quindi più limitato, come il bonus “botteghe e negozi” agli immobili classificati dalla categoria catastale C/1 e ad alcune categorie di imprenditori. (art. 65. D.L. n.18/2020, il c.d. decreto “Cura Italia”)

Inoltre è stato previsto un credito di imposta anche nel caso di affitto d’azienda.

Più in particolare, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020 (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare si dovranno quindi considerare i ricavi o i compensi dell’anno 2019) spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili che abbiano le seguenti caratteristiche:

- gli immobili devono essere ad uso non abitativo,
- gli stessi immobili devono essere destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

In caso di **contratti** di servizi a prestazioni complesse o di **affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile** a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta il credito d'imposta nella misura del 30% dei relativi canoni.

I suddetti crediti di imposta spettano **alle strutture alberghiere e agrituristiche** indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Tutti i suddetti crediti d'imposta sono commisurati all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di **marzo, aprile e maggio**; **per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale** il credito è commisurato all'importo versato con riferimento a ciascuno dei mesi di **aprile, maggio e giugno 2020**.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente**.

Modalità di utilizzo

I crediti d'imposta in esame sono utilizzabili nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione con il mod. F24 successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi (art. 61, T.U.I.R.) e delle spese ed altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi (art. 109, co. 5, T.U.I.R.).

Cessione del credito d'imposta

In alternativa all'utilizzo diretto, i beneficiari del credito possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (art. 122, D.L. in esame, vd. paragrafo successivo).

Non cumulabilità con credito d'imposta "botteghe e negozi"

Il credito d'imposta in esame non potrà essere cumulato con il bonus "botteghe e negozi" di cui all'art. 65, D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, in relazione alle medesime spese sostenute (vedi ns. Fisco news n.46/2020).

Ulteriori disposizioni

Al credito d'imposta in esame non si applicano né il limite alla compensazione dei crediti da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1, c. 53 L. n. 244/2007), né il limite generale alle compensazioni dei crediti d'imposta e dei contributi (art. 34, L. n.388/2000).

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, il decreto in esame ha previsto **un nuovo credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro**.

In particolare, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati [nell'allegato 1 al decreto](#) in esame (ad es.: bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema, vd. allegato) è riconosciuto un credito d'imposta nella misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro in relazione:

1. agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari:
 - per il rifacimento di spogliatoi e mense,
 - per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni,
 - per l'acquisto di arredi di sicurezza,
2. agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito è riconosciuto anche alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Ulteriori spese ammissibili e soggetti beneficiari

Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o identificati ulteriori soggetti aventi diritto all'agevolazione sempre rispettando il limite di spesa sopra identificato.

Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione con il mod. F24.

Al credito d'imposta in esame non si applicano né il limite alla compensazione dei crediti da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1, c. 53 L. n. 244/2007), né il limite generale alle compensazioni dei crediti d'imposta e dei contributi (art. 34, L. n.388/2000).

Cessione del credito d'imposta

In alternativa all'utilizzo diretto, i beneficiari del credito possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (art. 122, D.L. in esame, vd. paragrafo successivo).

Ulteriori disposizioni

Il credito d'imposta in esame è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti.

Con successivo ed apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta.

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125)

Il decreto "Rilancio" modifica il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di mascherine e DPI disciplinato dall'art. 64, D.L. n. 18/2020 (il c.d. decreto "Cura Italia") ed ampliato dall'art. 30, D.L. n.23/2020 (il c.d. "decreto liquidità"), articoli che vengono abrogati.

In particolare, è stabilito quanto segue.

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta **un credito d'imposta in misura pari al 60% (anziché il 50% come in precedenza) delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.**

Il credito d'imposta in esame spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020 (contro i 50 milioni di euro messi stanziati dal decreto Cura Italia per il precedente credito di imposta).

Spese ammissibili

Sono ammissibili al credito d'imposta in esame le spese sostenute per:

- a. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b. l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c. l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d. l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e. l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione con il mod. F24.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP.

Al credito d'imposta in esame non si applicano né il limite alla compensazione dei crediti da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1, c. 53 L. n. 244/2007), né il limite generale alle compensazioni dei crediti d'imposta e dei contributi (art. 34, L. n.388/2000).

Cessione del credito d'imposta

In alternativa all'utilizzo diretto, i beneficiari del credito possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (art. 122, D.L. in esame, vd. paragrafo successivo).

Disposizioni attuative

Con successivo ed apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta in esame.

Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 (art. 122)

A decorrere dalla data del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto in esame) e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati di seguito possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Le disposizioni suddette si applicano alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65, D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, decreto "Cura Italia");
- credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo (art.28 del decreto in esame, "Decreto Rilancio");
- credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro (art.125 del decreto in esame, il c.d. "Decreto Rilancio");
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del decreto in esame, il c.d. "Decreto Rilancio").

I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione.

Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Al credito d'imposta in esame non si applicano né il limite alla compensazione dei crediti da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1, c. 53 L. n. 244/2007), né il limite generale alle compensazioni dei crediti d'imposta e dei contributi (art. 34, L. n.388/2000).

Con successivo ed apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative delle disposizioni illustrate, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.